



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato in CdA nella seduta del 22 maggio 2024.

INDICE

- Articolo 1 *(Natura e finalità del regolamento)*
- Articolo 2 *(Piattaforma di voto online)*
- Articolo 3 *(Modalità di voto)*
- Articolo 4 *(Seggio virtuale)*
- Articolo 5 *(Operazioni di voto)*
- Articolo 6 *(Operazioni di scrutinio)*
- Articolo 7 *(Aggiornamento e modifiche del regolamento)*
- Articolo 8 *(Norma finale)*

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali del Conservatorio Statale "G. Verdi" in modalità telematica mediante l'utilizzo di una piattaforma di voto online.

2. Gli organi e le strutture elettorali per la gestione delle elezioni sono individuate nel provvedimento di indizione.

Articolo 2

(Piattaforma di voto online)

1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica consentono e garantiscono:

- a) che il voto sia personale, libero e segreto;
- b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
- d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- f) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).

2. La piattaforma di cui al precedente comma 1 consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

3. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di presentazione delle candidature e di voto, sono pubblicate in una pagina dedicata sul sito www.verdiravenna.it

Articolo 3

(Modalità di voto)

1. Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di indizione delle elezioni, possono svolgersi tramite:

- votazione elettronica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone);
- votazione elettronica non da remoto in locali appositamente individuati all'interno delle sedi dell'ateneo, dotati di postazioni informatiche e presidiati, durante le operazioni di voto, da personale incaricato.

Articolo 4

(Seggio virtuale)

1. Per lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica non è necessaria la costituzione di seggi elettorali nella composizione prevista dai rispettivi regolamenti per le elezioni cartacee. Tutte le funzioni del seggio elettorale sono assegnate all'ufficio elettorale individuato dal provvedimento di indizione tra cui:

- a) determinare il numero totale degli elettori per ogni votazione, tenuto conto delle eventuali necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori degli elenchi elettorali;
- b) determinare, se previsto, il quorum per la validità della votazione;
- c) sovrintendere alle operazioni di voto;
- d) verificare il raggiungimento dell'eventuale quorum per la validità della votazione;
- e) effettuare le operazioni di scrutinio;
- f) rilevare le eventuali situazioni di incompatibilità.

In caso di votazione elettronica non da remoto, l'ufficio elettorale verifica il corretto funzionamento delle postazioni elettroniche e la conformità dei locali.

Articolo 5

(Operazioni di voto)

1. Prima dell'avvio della votazione, l'ufficio elettorale comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.

2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.

3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.

4. In seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.

5. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità soprarichiamate.

6. La commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.

7. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale è possibile prevedere l'allestimento presso le sedi dell'Istituto di alcune postazioni dotate di un dispositivo elettronico a disposizione di chi fosse impossibilitato per problematiche tecnico-informatiche a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto.

Articolo 6

(Operazioni di scrutinio)

1. Al termine delle operazioni di voto il gestore della piattaforma online provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale, verificato il raggiungimento del quorum, procede con la collazione dei dati e il computo dei voti.

2. Concluse le operazioni di scrutinio l'ufficio elettorale provvede alla redazione del verbale dei risultati delle elezioni e alla sua immediata trasmissione alla commissione elettorale.

Articolo 7

(Aggiornamento e modifiche del regolamento)

1. Il presente regolamento, trattandosi esclusivamente di procedure operative e tecniche, è adottato, aggiornato e modificato, anche sulla base delle caratteristiche della piattaforma online individuata, con provvedimento del Direttore.

Articolo 8

(Norma finale)

1. Per quanto non strettamente connesso alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni statutarie dai regolamentari in materia e dal decreto di indizione delle procedure elettorali.